

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 880-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 31 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia sulla cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali si inquadra nelle nuove tendenze della collaborazione internazionale giudiziaria delle quali il Consiglio d'Europa si è fatto carico fin dal 1970, con la Convenzione Europea sulla validità internazionale dei giudizi penali e, da ultimo, con la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983.

Il Trattato italo-thailandese è stato firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; scambio che, come prevede l'articolo 8, avrà luogo a Roma.

Il disegno di legge al nostro esame contempla l'autorizzazione alla ratifica, la piena ed intera esecuzione del Trattato, l'attribuzione dell'onere conseguente, calcolato in 60 milioni annui dal 1988 al 1990 (la durata del Trattato è di tre anni), al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.

Quanto ai contenuti del Trattato va precisato, innanzitutto, che l'aspetto specifico concerne il trasferimento delle persone condannate nel Paese del quale sono cittadini, perchè in tale Paese esse possano espriare le pene detentive o consistenti in altre forme di limitazione della libertà e, quindi, essere facilitate nel loro reinserimento nella società di origine. Va detto anche che l'interesse nostro al Trattato trova fondamento, tra l'altro, nel fatto che sono ormai numerosi gli italiani detenuti in Thailandia e condannati ad espriare pene inflitte per reati connessi all'uso e al traffico di sostanze stupefacenti. La lontananza dalla famiglia e la estraneità dell'ambiente sono ritenute un aggravante della pena e causa di ulteriori difficoltà, una volta espriata la pena, per il reinserimento sociale dei condannati.

Le condizioni (articolo 2) per il trasferimento sono le seguenti: che i fatti siano considerati

un reato anche nello Stato ricevente se in questo Stato fossero stati commessi; che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente; che non si tratti di reati contro la interna o esterna sicurezza dello Stato o contro il Capo dello Stato trasferente o un membro della sua famiglia o di un reato in materia di protezione delle opere d'arte nazionali; che, al momento della richiesta di trasferimento, il condannato debba espriare almeno un anno della pena e che abbia espriato nello Stato trasferente il periodo minimo di pena previsto, per lo stesso reato, nella legislazione di tale Stato; che la sentenza sia definitiva e che nello Stato trasferente non siano in corso procedimenti relativi allo stesso o ad un diverso reato.

Il trasferimento può essere rifiutato se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico dello stesso o se il condannato sia cittadino di tale Stato.

La procedura di trasferimento è disciplinata negli articoli 3 e 4. Da notare che è lo Stato ricevente a dare esecuzione ai provvedimenti di revisione, modifica o cancellazione di una sentenza o di una condanna.

Il completamento della esecuzione della pena si effettua secondo le leggi e procedure dello Stato ricevente, al quale compete anche la eventuale sospensione condizionale e la riduzione dei termini di detenzione (articolo 5).

Seguono le norme riguardanti il transito dei condannati attraverso Paesi terzi (articolo 6) e la procedura di attuazione (articolo 7). Per quest'ultima si rinvia, in pratica, alle leggi o regolamenti che le Parti contraenti adotteranno per dare effetto, sui rispettivi territori, alle disposizioni del Trattato. Il che significa che il Trattato non potrà essere concretamente applicato se prima non saranno introdotte nell'ordinamento le norme interne necessarie.

Si ripete, quindi, una situazione analoga a quella rilevata in riferimento alla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come è noto, è all'esame del Parlamento il disegno di legge (atto Senato n. 774) sugli effetti delle sentenze penali straniere e sulla esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane. Con tale disegno di legge si prevede di disciplinare istituti nuovi per la nostra legislazione, allestendo allo scopo un quadro normativo generale che consenta di assicurare l'applicazione del Trattato italo-thailandese, della Convenzione del Consiglio d'Europa e di ogni altro analogo futuro accordo internazionale.

Le Commissioni 1^a, 2^a e 5^a hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. La 2^a Commissione ha, tuttavia, rilevato come, «dal combinato disposto degli articoli 2, comma 6 e 3 comma 4, paradossalmente si

possa configurare una condizione più vantaggiosa, ai fini della procedura per il trasferimento, per chi abbia violato norma che preveda solo la pena dell'ergastolo rispetto a chi abbia trasgredito norma sanzionata con pena edittale variabile tra un minimo ed il massimo dell'ergastolo».

A nome della 3^a Commissione, il relatore, invitando l'Assemblea ad esprimersi favorevolmente in merito alla ratifica del Trattato italo-thailandese, formula l'auspicio che il progetto di legge sopra citato possa percorrere rapidamente e con successo l'iter parlamentare.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

19 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, auspicando che il Governo avvii al più presto iniziative per la stipulazione di un analogo trattato con l'Egitto.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: GALLO)

18 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo esprime parere favorevole. Si osserva, comunque, che non è compresa nell'accordo l'ipotesi della condanna alla pena capitale.

Altresì, si rileva come, dal combinato disposto degli articoli 2 comma 6 e 3 comma 4, paradossalmente si possa configurare una condizione più vantaggiosa ai fini della procedura per il trasferimento, per chi abbia violato norma che preveda solo la pena dell'ergastolo rispetto a chi abbia trasgredito norma sanzionata con pena edittale variabile tra un minimo ed il massimo dell'ergastolo.

La Commissione chiede che il parere sia stampato nella relazione per l'Assemblea ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CORTESE)

18 maggio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto degli elementi integrativi di informazione sulla quantificazione degli oneri forniti dal rappresentante del Ministero degli affari esteri, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII del Trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 60 milioni annui

per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle Convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.